

Ammortizzatori Sociali, gli importi di CIG e NASPI nel 2026

Aggiornati dall'Inps gli importi delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria (Naspi, Dis-Coll, Alas, ISCRO) e la cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CISOA) e l'assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 28 gennaio 2026)

Ammortizzatori sociali più succulenti nel 2026 grazie all'adeguamento all'inflazione. [Naspi](#) e DisColl potranno raggiungere un massimo di **1.584,70€** (lordi) al mese mentre la Cassa Integrazione può raggiungere un massimo di **1.340,56€** al mese dalla precedente cifra di 1.322,05€. Lo rende noto l'INPS nella **Circolare n. 4/2026** con la quale l'istituto, come di consueto, provvede ad adeguare i parametri di riferimento di CIG, Naspi e [Dis-Coll](#) per l'anno nuovo.

Cassa Integrazione

E' aggiornato, in primo luogo, l'importo della **cassa integrazione guadagni** (CIGO, CIGS, CISOA) e l'AS (il nuovo assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS). In particolare tutti i lavoratori dipendenti (ora anche le aziende con un solo dipendente) in presenza di una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla legge possono godere di una integrazione del reddito sino all'80% dell'ultimo stipendio sino ad un massimo di **1.423,69€ al mese** (**1.340,56€** considerando la trattenuta del 5,84% prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986).

Disoccupazione indennizzata

Sono aggiornati anche i massimali per il calcolo della Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015. Nel 2026 l'**importo massimo** erogabile è pari a **1.584,70€**. L'ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2026, poi, se l'importo che si ottiene è pari o inferiore a **1.456,72€** (cd. importo soglia), l'indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra **1.456,72€** e il massimale di **1.584,70€**. Valori identici per la «Dis-Coll», l'assegno contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti presso la [gestione separata](#) dell'Inps.

La neonata «**IDIS**» (l'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo) nel 2026 vale il 60% della retribuzione media imponibile del 2025, con un limite massimo giornaliero di **57,32 euro**.

L'«**ISCRO**» (l'indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa), per le partite iva iscritte alla [gestione separata](#), nel 2026 è pari ad un minimo di **255,53€** ed un massimo di **817,69€ al mese** e può essere riconosciuta se il reddito dichiarato nell'anno precedente la domanda non superi **12.749,18€**.

La **disoccupazione agricola** erogata nel 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nell'anno 2025, resta soggetta (per il principio di competenza) ai massimali CIG 2025 e cioè **1.404,03€**. Sale a **707,19€** l'assegno per i lavoratori impegnati in **attività socialmente utili**.

Importo degli ammortizzatori sociali nel 2026			
Prestazione		Importo Lordo	Importo Netto*
Trattamenti di integrazione salariale (CIGO,CIGS,CISOA,AIS)		€ 1.423,69	€ 1.340,56
Trattamenti di integrazione salariale per intemperie stagionali (edilizia)		€ 1.708,44	€ 1.608,66
Assegno per attività socialmente utili		€ 707,19	
Naspi (indennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati)		Importo Soglia	Tetto
		€ 1.456,72	€ 1.584,70
Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i collaboratori)		€ 1.456,72	€ 1.584,70
IDIS (indennità discontinuità lavoratori dello spettacolo)		€ 57,32 (minimale giornaliero)	
Disoccupazione Agricola		Massimale (euro)	
		€ 1.404,03	
ISCRO	Reddito di riferimento	Minimo	Massimo
	€ 12.749,18	€ 255,53	€ 817,69
Fondo Credito (Assegno di integrazione Salariale)	Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)	
	Inferiore a 2.592,03€	€ 1.407,77	
	Compresa tra 2.592,03€ – 4.097,35€	€ 1.622,62	
	Superiore a 4.097,35€	€ 2.049,90	
Fondo Credito (Assegno Emergenziale)	Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Massimale (euro)	
		Importo Lordo	Importo Netto*
	Inferiore a 49.638,65€	€ 2.899,50	€ 2.730,17
	Compresa tra 49.638,65€ – 65.313,03€	€ 3.266,27	
	Superiore a 65.313,03€	€ 4.571,55	
Fondo Credito Cooperativo (Assegno Emergenziale)	Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Massimale (euro)	
		Importo Lordo	Importo Netto*
	Inferiore a 46.925,60€	€ 2.780,97	€ 2.618,56
	Compresa tra 46.925,60€ - 65.448,86€	€ 3.740,45	
	Superiore a 65.448,86€	€ 4.350,50	
Fondo Riscossione Tributi Erariali (Assegno di integrazione Salariale)	Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)	
	Inferiore a 2.592,03€	€ 1.407,77	
	Compresa tra 2.592,03€ – 4.097,35€	€ 1.622,62	
	Superiore a 4.097,35€	€ 2.049,90	
* L'importo netto si riferisce al valore del trattamento a seguito della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.			
PensioniOggi.it			

PensioniOggi.it

Solidarietà settore bancario

L'Inps aggiorna anche i massimali che regolano la corresponsione dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale nel **Fondo Credito** ([Dm 8348/2014](#)). L'assegno di integrazione salariale, come noto, è una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto lavorativo pari al 60% della retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati entro un massimale suddiviso in tre fasce articolate in funzione della retribuzione lorda mensile del beneficiario (si veda tavola).

L'**assegno emergenziale** è, invece, una prestazione di sostegno al reddito che viene corrisposta alla cessazione del rapporto ai lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo Credito ad integrazione dell'Assegno Naspi sino al raggiungimento di un determinato livello di reddito. Più precisamente nel 2026 i lavoratori con retribuzioni tabellari annue sino a 49.638,65€ possono godere di una integrazione sino all'80% dell'ultimo stipendio sino ad un massimo di **2.730,17 euro al mese**; quelli con retribuzioni tabellari superiori al predetto importo e sino a 65.313,03€ l'integrazione è pari al 70% entro un massimo di **3.266,27 euro al mese** e per le fasce superiori l'integrazione è pari al 60% dell'ultimo stipendio entro un tetto di **4.571,55€ al mese**. L'assegno emergenziale dura 24 mesi.

Per quanto riguarda il **Fondo di Credito Cooperativo** ([Dm 82761/2014](#)) l'Inps ha aggiornato solo i parametri per la determinazione dell'**assegno emergenziale** - che risultano leggermente differenti rispetto a quelli garantiti dal Fondo credito - posto che l'assegno di integrazione salariale è corrisposto negli importi previsti per le integrazioni salariali ordinarie.

Documenti: [Circolare Inps 4/2026](#)